

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Conferimento incarico per redazione parere pro veritate

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore Generale riferisce:

A seguito della notifica di un elevato numero di ricorsi ad istanza di ex dipendenti dell'AMAT, proposti al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla inclusione nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto nonché del T.F.R. le somme corrisposte a titolo di emolumenti per lavoro straordinario, il Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia, cui fu conferito incarico di addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza in corso, nell'approfondire la problematica ha evidenziato la opportunità di acquisire un parere pro veritate sulla stessa, in quanto il riconoscimento, sia pure parziale del diritto degli ex dipendenti, affermerebbe inevitabilmente principi che, comunque, avrebbero riflessi sulle posizioni giuridiche dei dipendenti attivi, con notevoli conseguenze economiche sul bilancio aziendale.

Questo Consiglio, pertanto, conferì mandato al sottoscritto di contattare l'Avv. Prof. Mattia Persiani al fine acquisire un parere pro veritate sul contenzioso in atto, nonché sulla possibilità di addivenire ad una soluzione della problematica anche nei riguardi dei dipendenti.

Lo studio dell'Avv. Prof. Mattia Persiani, cui è stata inviata una dettagliata relazione a firma del Capo Area Legale, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'eventuale incarico, precisando che il costo del parere ammonterebbe a circa £ 20.000.000 (ventimilioni).

E' opportuno precisare che i legali degli ex dipendenti hanno dato la loro disponibilità a congelare, per un limitato periodo di tempo, il contenzioso in atto in attesa delle ulteriori decisioni aziendali in merito ad una eventuale transazione dello stesso.

Alla luce di quanto innanzi esposto, propongo di deliberare il conferimento dell'incarico di redigere un parere pro veritate all'Avv. Prof. Mattia Persiani, ponendo allo stesso i seguenti quesiti:

"1) Quale prescrizione deve essere applicata alla fattispecie de qua, sia in relazione ai pensionati, sia in relazione agli attivi e, conseguentemente, con quale decorrenza devono essere conteggiati gli importi erogati a titolo di prestazione straordinaria ai fini della incidenza degli stessi sul ricalcolo del T.F.R.

2) Come fare a determinare, in concreto, la sussistenza del requisito della non occasionalità delle prestazioni straordinarie.

3) Come addivenire ad una risoluzione definitiva della problematica nei confronti dei dipendenti attualmente in servizio.

4) Il riconoscimento della inclusione nella base di calcolo del T.F.R. dei compensi erogati a titolo di prestazioni straordinarie può avere incidenza su altri istituti contrattuali e in che misura.

5) Quali adempimenti ed oneri potrebbero derivare all'Azienda, a seguito di tale riconoscimento, nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Direttore Generale e visti gli atti;

- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di richiedere all'Avv. Prof. Mattia Persiani, con studio in Roma al Lungotevere Michelangelo n°9, un parere pro veritate sui quesiti di cui alla narrativa;
- di far gravare l'onere presunto di lire 20.000.000 (ventimilioni), oltre accessori, sul Bilancio Preventivo 1998 alla Voce "Consulenze Professionali e Spese Legali".

IL PRESIDENTE
(*avv. Arturo Masi*)



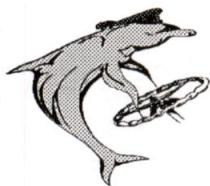
IL SEGRETARIO
(*Semerari Raffaele*)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAR. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 07/aprile/1998

Prot. n° : Dir/ 979/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. M. M. 8.4.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 marzo e 1° aprile 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 63 - 67 - 71 - 82 - 90.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, 06/04/1998

Prot. n° : Dir/.....*971/98*.....

Egr. Avv. Prof.

Mattia Persiani

Raccomandata AR

Lungotevere Michelangelo 9

00192 ROMA

OGGETTO: richiesta parere pro veritate

Facendo seguito ai colloqui telefonici, Le comunico che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°63 del 26/03/1998, ha deciso di richiederLe un parere pro veritate in merito alle controversie relative al riconoscimento del diritto all'inclusione nella base di calcolo della indennità di fine rapporto nonché del T.F.R. degli importi erogati a titolo di lavoro straordinario sia ai dipendenti posti in quiescenza sia ai dipendenti attivi.

A tal fine Le invio in allegato la deliberazione n°63 /1998.

Per eventuali chiarimenti potrà contattare il Capo Area Legale dell'Azienda, Avv. Olimpia Cimaglia, al seguente numero telefonico: 099/7356214.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.

Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2985
del	23 MAR. 1998
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>E. di A.</i>	☒

Taranto, 23/03/1998

Egr. Sig.
Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Controversie rideterminazione T.F.R.

Giusta disposizioni da Lei ricevute, ho provveduto a contattare lo studio dell'Avv. Prof. Mattia Persiani, al fine di chiedere la disponibilità a redigere un parere pro veritate per la definizione delle controversie in oggetto, nonché per la risoluzione della problematica con il personale in servizio ed il costo del parere stesso.

Ho trasmesso una relazione, che Le allego, specificando i quesiti sui quali acquisire il parere.

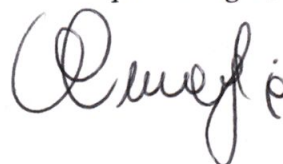
Il mio interlocutore é stato l'Avv. Manlio Abati.

Successivamente, quest'ultimo mi ha comunicato telefonicamente che il costo del parere dovrebbe ammontare a circa £ 20.000.000.

La prego, pertanto, di farmi conoscere le determinazioni dell'Azienda in merito.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)





Taranto, 26/02/1998

Prot. n° : Dir./581/98

Egr. Sig.

Avv. Manlio Abati

Lungotevere Michelangelo 9

00192 ROMA

Oggetto: contenzioso relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Facendo seguito ai colloqui telefonici ed al fine di acquisire, se del caso, parere pro veritate del Prof. Mattia Persiani, Le relaziono quanto segue.

Sono stati notificati all'AMAT 120 ricorsi giudiziari, ad istanza di altrettanti ex dipendenti dell'Azienda, con i quali gli stessi chiedono che venga dichiarato il loro diritto a vedere incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso loro corrisposto a titolo di lavoro straordinario svolto e, conseguentemente, che l'AMAT venga condannata a pagare la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo di detto emolumento.

L'Azienda ha deliberato di resistere in giudizio, ma nel contempo ha avviato una serie di trattative con i legali di controparte al fine di



comporre bonariamente la controversia.

In un primo momento l'Azienda aveva proposto di definire transattivamente i giudizi in corso alle seguenti condizioni:

- 1) computo del 50% del compenso per prestazioni straordinarie rese a decorrere dal luglio 1987 fino alla data di effettivo collocamento in quiescenza, somme da rivalutarsi ai sensi dell'art.2120, 3° comma;
- 2) rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di cui al punto sub 1) dalla data di effettiva riscossione del TFR;
- 3) compensazione integrale delle spese legali.

Tale proposta transattiva, però, non ha trovato il consenso dei legali di controparte.

Si é prospettata, invece, la eventualità di una riduzione temporale della richiesta nel senso che il TFR venga rideterminato a partire dal 1° giugno 1982, data dell'entrata in vigore della Legge n°297/82.

Per quanto attiene la metodologia di calcolo da adottare si é pensato di determinare, attraverso la documentazione aziendale, gli importi erogati ai ricorrenti a titolo di lavoro straordinario nel periodo intercorrente dal gennaio 1987 fino alla data di quiescenza.

Per quanto attiene al periodo pregresso, vale a dire giugno 1982/ gennaio 1987, il conteggio é stato effettuato assumendo quale riferimento la retribuzione conglobata del 1987 e rapportandola alle retribuzioni conglobate vigenti nel periodo 1982 - 1986, seguendone la



dinamica; l'importo delle prestazioni straordinarie eseguite nel corso del 1987 é stato, quindi, moltiplicato per gli indici ricavati per i vari anni con il metodo appena citato e si é così ricavato l'ammontare forfettario dello straordinario reso nel periodo 1982/1986.

Sugli importi così determinati si dovrebbe trovare una percentuale in base alla quale rideterminare il TFR.

La controparte non ha avuto grosse difficoltà ad accettare la rinuncia al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli importi a liquidarsi, nonché la compensazione delle spese legali, purchè, però, sia individuata una percentuale congrua.

Prima, però, di continuare tale trattativa, l'AMAT vuole acquisire un parere pro veritate sulla intera problematica, considerato il riflesso che il riconoscimento, sia pur parziale, del diritto dei ricorrenti potrebbe avere sulla posizione dei dipendenti tuttora in servizio.

Occorre, infatti, evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce (v. da ultimo Cass.Civ. Sez. Lav. n°5935/96) ha affermato che: "Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art.2121 c.c. (nel testo anteriore alla legge n°297 del 1982) ai fini della determinazione della indennità di anzianità, trova applicazione anche ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita spettante (sino al 31 maggio 1982) agli autoferrotranvieri con diritto a pensione.



Tale assunto determina la nullità, ai sensi dell'art. 2121 c.c. e 1419 c.c., dell'art. 24 del CCNL 23/07/1976 di settore, che prevede una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come può essere il compenso per lavoro straordinario effettuato continuativamente.

Quest'ultimo compenso é computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi sia che l'art. 4, comma undicesimo, della Legge n°297 del 1982 abbia un effetto invalidante di tutte le clausole di contratti collettivi stipulati anteriormente sia che la clausola collettiva, nulla - come il citato art. 24 - per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all'art.2121 (vecchio testo) c.c., possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa legge n°297 del 1982 (Cass. 8 maggio 1992, n°5445; marzo 1994 n°2630; 23 gennaio 1995, n°775 e numerose altre)".

Da quanto innanzi trascritto si evince che ciascun dipendente avrebbe diritto alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto di lavoro e della indennità di anzianità con l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro straordinario, purché questo lavoro straordinario sia stato svolto in maniera continuativa.

E' necessario puntualizzare che i dipendenti attualmente in servizio ammontano a n° 535 unità.



L'Azienda ha fatto ricorso sovente a prestazioni di lavoro straordinario (anche se negli ultimi anni il fenomeno è stato ridotto) per assicurare il servizio.

Vi è, inoltre, da evidenziare, come Le sarà facile dedurre dalla lettura dei ricorsi giudiziari, che gran parte dei pensionati non è in possesso dei cedolini paga e dei fogli di presenza, dai quali poter provare la circostanza di aver comunque svolto prestazioni di lavoro straordinario. L'Azienda, pertanto, ha bisogno di acquisire un parere pro veritate in merito ai seguenti quesiti:

- 1) Quale prescrizione deve essere applicata alla fattispecie de qua, sia in relazione ai pensionati sia in relazione agli attivi e, conseguentemente, con quale decorrenza devono essere conteggiati gli importi erogati a titolo di prestazione straordinaria ai fini della incidenza degli stessi sul ricalcolo del T.F.R..
- 2) Come fare a determinare, in concreto, la sussistenza del requisito della non occasionalità delle prestazioni straordinarie.
- 3) Come addivenire ad una risoluzione definitiva della problematica nei confronti dei dipendenti attualmente in servizio.

Sarebbe possibile prevedere per gli stessi, al fine di facilitare la sottoscrizione di un accordo transattivo, l'erogazione immediata dell'importo (interamente o in parte) relativo alla differenza tra la somma accantonata con le modalità finora adottate e la somma



risultante dagli accantonamenti rideterminati con la inclusione degli importi erogati a titolo di straordinario, attuando, quindi, una forma di anticipazione ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Le puntualizzo che gran parte dei dipendenti attivi ha già usufruito della anticipazione del TFR.

4) Il riconoscimento della inclusione nella base di calcolo del T.F.R. dei compensi erogati a titolo di prestazioni straordinarie può avere incidenza su altri istituti contrattuali e in che misura.

5) Quali adempimenti ed oneri potrebbero derivare all'Azienda a seguito di tale riconoscimento nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.

Prima di affidare l'incarico, il Consiglio di Amministrazione vorrebbe conoscere preventivamente il costo della consulenza.

In attesa di cortese riscontro della presente, al fine di poter deliberare l'incarico, si porgono distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

Taranto, 28/01/1998

Corrispondenza interna prot. n° _____

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: contenzioso relativo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT mi conferì mandato al fine di risolvere transattivamente la vicenda relativa alla inclusione nel TFR, corrisposto ai dipendenti posti in quiescenza, delle somme dagli stessi percepite a titolo di lavoro straordinario, alle seguenti condizioni:

- 1) computo del 50% del compenso per prestazioni straordinarie rese a decorrere dal luglio 1987 fino alla data di effettivo collocamento in quiescenza, somme da rivalutarsi ai sensi dell'art.2120, 3° comma;
- 2) rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di cui al punto sub 1) dalla data di effettiva riscossione del TFR;
- 3) rinuncia ad eventuali ricorsi giudiziari, qualora pendenti, con spese legali a proprio carico.

Sta di fatto che successivamente a tale incarico sono stati notificati all'AMAT n°120 ricorsi giudiziari ad istanza di altrettanti ex dipendenti, con i quali questi chiedono che venga dichiarato il loro

diritto a vedere incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso corrisposto agli stessi per il lavoro straordinario svolto e, conseguentemente, che l'AMAT venga condannata a pagare la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo di detto emolumento.

A questo punto occorre esaminare nuovamente il problema alla luce del contenzioso instauratosi, ma non senza prima premettere alcune considerazioni generali sulla problematica:

1) L'azione proposta ha come scopo la rideterminazione del TFR con l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro straordinario.

Occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce (v. da ultimo Cass.Civ. Sez. Lav. n°5935/96) ha affermato che:

“Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art.2121 c.c. (nel testo anteriore alla legge n°297 del 1982) ai fini della determinazione della indennità di anzianità, trova applicazione anche ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita spettante (sino al 31 maggio 1982) agli autoferrotranvieri con diritto a pensione.

Tale assunto determina la nullità, ai sensi dell'art. 2121 c.c. e 1419 c.c., dell'art. 24 del CCNL 23/07/1976 di settore, che prevede una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come può essere il compenso per lavoro straordinario effettuato continuativamente.

Quest'ultimo compenso é computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo peraltro escludersi sia che l'art. 4, comma undicesimo, della Legge n°297 del 1982 abbia un effetto invalidante di tutte le clausole di contratti collettivi stipulati anteriormente sia che la clausola collettiva, nulla - come il citato art. 24 - per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all'art.2121 (vecchio testo) c.c., possa rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa legge n°297 del 1982 (Cass. 8 maggio 1992, n°5445; marzo 1994 n°2630; 23 gennaio 1995, n°775 e numerose altre)".

Da quanto innanzi trascritto si evince che ciascun dipendente ha diritto alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto di lavoro e della indennità di anzianità con l'inclusione degli importi percepiti a titolo di lavoro straordinario, purché questo lavoro straordinario sia stato svolto in maniera continuativa.

Ritengo validi i principi di cui sopra, a condizione che il diritto alla rideterminazione non sia, comunque, nel frattempo prescritto.

Da una prima disamina della situazione aziendale si evince che effettivamente il lavoro straordinario svolto da gran parte dei dipendenti ha rivestito la caratteristica della continuità.

D'altra parte non bisogna dimenticare che l'AMAT é un'Azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico, servizio che deve essere

assicurato in ogni caso.

2) Vi é, inoltre, una importante questione giuridica da risolvere ed attiene alla prescrizione del diritto.

A tal fine si rileva che l'entrata in vigore della Legge n°297/1982 ha determinato una profonda modificazione dell'istituto del trattamento di fine rapporto, prevedendo modalità diverse per il calcolo e per la determinazione dello stesso.

In conseguenza di tanto ciascun dipendente, durante il rapporto di lavoro, riceve i cedolini paga, mensilmente, ed il mod. O1M, annualmente.

Attraverso tale documentazione il dipendente, in corso di rapporto di lavoro, conosce esattamente gli importi accantonati dal datore di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto e, quindi, può riscontrarne l'esattezza.

Prima della notifica dei ricorsi giudiziari nessuna richiesta era stata giammai avanzata dai ricorrenti in merito alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto (né, d'altra parte, é stata avanzata, a tutt'oggi, tale richiesta dai dipendenti).

Pertanto, non essendo stato esercitato, il diritto all'accertamento della erogazione di somme diverse si dovrebbe essere prescritto nell'ordinario termine decennale previsto dall'art.2946.

Si precisa, infatti, che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri é

regolamentato da norme che rendono stabile detto rapporto per cui la prescrizione decorre anche nel corso dello stesso.

Ma, per quanto attiene la prescrizione, vi é contrasto in Dottrina e Giurisprudenza ed io, consultando le fonti in mio possesso, non ho trovato alcuna pronuncia della Corte di Cassazione in merito, per cui non posso esprimere un motivato parere in merito alla prescrizione del diritto.

Ad ogni buon fine, all'atto della costituzione negli ultimi giudizi ho formalmente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto.

Da un'indagine effettuata presso la locale Pretura mi risulta che anche l'ILVA ha un grosso contenzioso in materia, ma la stessa sta definendo transattivamente un gran numero di controversie.

3) Ulteriore circostanza da esaminare é quella che anche i dipendenti in servizio possono esperire validamente azione di accertamento del diritto a vedersi includere le somme percepite a titolo di lavoro straordinario nelle somme accantonate per TFR (bisognerebbe sempre risolvere, a monte, il problema della prescrizione).

Rideterminare il TFR con detta inclusione comporterebbe un notevole onere economico per il bilancio aziendale.

E' di tutta evidenza che se l'Azienda decidesse di transigere le controversie con il personale posto in quiescenza, inevitabilmente affermerebbe principi che, comunque, potrebbero avere riflessi sulle

posizioni dei lavoratori tutt'ora in servizio.

Tanto premesso, passo a relazionare in merito alle trattative di bonario componimento con i legali dei ricorrenti.

Ho già avuto incontri con i legali di controparte, che si sono dimostrati ben disposti a discutere le proposte aziendali, ma la proposta transattiva, così come formulata dal C.d.A., non ha, però, trovato il consenso di quest'ultimi.

a) In primo luogo i ricorrenti, come innanzi detto, chiedono che venga dichiarato il loro diritto a vedere incluso nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di anzianità il compenso corrisposto agli stessi per il lavoro straordinario svolto e, conseguentemente, che l'AMAT venga condannata a pagare la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbero dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo di detto emolumento.

A seguito degli incontri con i legali di controparte si è prospettata la eventualità di una riduzione temporale della richiesta nel senso che il TFR venga rideterminato a partire dal 1° giugno 1982, data dell'entrata in vigore della Legge n°297/82.

Per quanto attiene la metodologia di calcolo da adottare si è pensato di determinare, attraverso la documentazione aziendale, gli importi erogati ai ricorrenti a titolo di lavoro straordinario nel periodo

intercorrente dal gennaio 1987 fino alla data di quiescenza.

Per quanto attiene al periodo pregresso, vale a dire 1° giugno 1982/ gennaio 1987, il conteggio é stato effettuato assumendo quale riferimento la retribuzione conglobata del 1987, rapportandola alle retribuzioni conglobate vigenti nel periodo 1982 - 1986, seguendone la dinamica; l'importo delle prestazioni straordinarie eseguite nel corso del 1987 é stato, quindi, moltiplicato per gli indici ricavati per i vari anni con il metodo appena citato e si é così ricavato l'ammontare forfettario dello straordinario reso nel periodo 1982/1986.

La percentuale del 50% proposta, ma si badi bene per il periodo luglio 1987 - data di quiescenza, non ha trovato accoglimento durante gli incontri precedenti.

Non ho trovato, invece, ostacoli alla circostanza che i ricorrenti rinuncino al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sugli importi a liquidarsi, purché si individui una percentuale più congrua.

b) I legali di controparte si oppongono alla compensazione delle spese di causa.

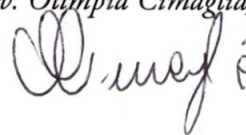
Al fine di agevolare la transazione, ritengo che sarebbe opportuno prevedere a carico dell'Azienda un rimborso per le spese legali: infatti qualora i dipendenti siano d'accordo a rinunciare a parte degli importi loro spettanti, a rinunciare al pagamento di interessi e rivalutazione, sarebbe il caso di tenerli indenni, quantomeno, dal pagamento di una

quota parte delle spese legali.

Considerata la situazione nella sua globalità (dipendenti ed ex dipendenti), nonché la varietà di questioni giuridiche sulle quali non vi é orientamento costante (vista la relativa novità del contenzioso), ritengo opportuno che l'Azienda, prima di prendere ulteriori decisioni, chieda ai legali di controparte di congelare per un paio di mesi il contezioso in atto in vista di una più adeguata proposta transattiva, e, nel contempo, richieda un parere pro veritate ad uno studio legale altamente qualificato ed esperto in materia lavoristica, al fine di risolvere il contenzioso in atto alla luce anche di una definizione della materia anche nei confronti dei dipendenti.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per: Schiavone Cosimo nato a Taranto il 03/06/1936 residente in Lama (TA)
ed elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Piemonte n. 42 presso lo
studio dell'Avv. Diego Colucci che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Paolo Longo del Foro di Roma giusta delega al margine del
presente atto.

CONTRO

AMAT- Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

- 1.- il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della
resistente azienda di trasporti nel periodo dal 18.08.59 al 31.08.1995
svolgendo mansioni di conducente o agente con qualifica di
ed inquadramento finale nel livello quarto .
- 2.- nel corso del rapporto il ricorrente ha svolto continuativamente ed in
modo non occasionale lavoro straordinario nella misura media di 30 ore
mensili a ciò essendo tenuto in base ai turni ed agli ordini di servizio
impartiti dalla resistente così come si evince dalla documentazione
allegata. Infatti il ricorrente quale addetto al movimento (conducente o
agente) riceveva dei turni di servizio in base ai quali egli era tenuto ad
effettuare lavoro straordinario per coprire il servizio.
- 3.- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente non si è
visto includere nella base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro
straordinario svolto in modo siffatto.

Delego gli Avv. ti Diego
Colucci e Paolo Longo a
rappresentarmi e a
difendermi nel presente
giudizio, in quello
eventuale di appello o
opposizione, nelle esecu-
zioni mobiliari, im-
mobiliari o presso terzi
con ogni facoltà di legge
compresa quella di
transigere, incassare per
mio conto e farsi
sostituire occorrendo.
Eleggo domicilio presso
il loro studio in Taranto
al Corso Piemonte n. 42

La firma è autentica.

15620/97
18.08.1995
A.M.A.T. - Taranto
Dirigente Amministrativo F.F.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Tecnica
Ufficio Ragioneria
Ufficio Prod. del Traffico
Ufficio Segreteria
Ufficio Contratti
16 - 4 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

DIRITTO

1.- Stabilisce l'art. 2120 c.c. al Comma 2°, nel testo attualmente vigente, che la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. "comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza dal rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

La giurisprudenza oramai ampiamente consolidata ha interpretato la norma suddetta nel senso che "La retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., nel loro tenore originario, e del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), così come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982 (stante la non occasionalità del compenso), in difetto di contrarie previsioni della contrattazione collettiva. Invece, lo stesso compenso - non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa - non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, nel testo di cui alla legge 31 marzo 1954 n. 90, fa riferimento alla "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio". (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8102 del 25-07-1995).

2.- Alle stesse conclusioni è giunta la giurisprudenza in riferimento alla previgente disciplina qui applicabile per la parte di trattamento maturato prima della entrata in vigore della L. 297 del 1982 infatti ha stabilito la

S.C. che "Nella base retributiva per la liquidazione dell'indennità di anzianità (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) deve essere computato anche il compenso per lavoro straordinario, cioè del lavoro eccedente l'orario normale di lavoro, quale risulta fissato dalla legge e dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 2107 cod. civ. e degli artt. 1 e 5 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, ove questo non risulti eventuale o saltuario, bensì presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa, senza che occorra, a tal fine, che lo stesso sia anche obbligatorio, ovvero determinato o determinabile sulla base di una preventiva pattuizione." (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7136 del 29-08-1987).

A stregua del riportato insegnamento giurisprudenziale e di quanto esposto in narrativa è evidente allora l'illegittimità del comportamento tenuto dalla azienda resistente consistente nel non aver incluso nella base di calcolo del T.F.R. dovuto al ricorrente il compenso per lavoro straordinario svolto.

Non può esservi infatti dubbio che lo stesso presentava i caratteri della continuatività e della non occasionalità.

In questo senso depone il fatto che tale prestazione veniva svolta quotidianamente così facendo emergere il carattere della continuità.

Ma vi è di più. La circostanza che l'effettuazione di tale prestazione avveniva per effetto dei turni stabiliti dalla resistente o di ordini di servizio dalla stessa impartiti, chiarisce altresì che la stessa soddisfaceva una esigenza strutturale e non occasionale dell'organizzazione aziendale.

3.- Da quanto esposto discende dunque che la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le differenze a titolo di T.F.R. derivanti dalla inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento del compenso de quo.

Tutto ciò premesso il sig. Schiavone Cosimo

come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

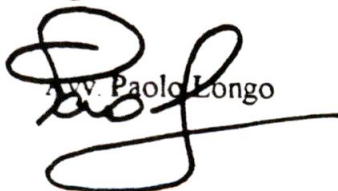
all'Ill.mo Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro affinché,
previ gli incumbenti di rito, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Dichiarare il diritto del ricorrente a vedere incluso nella base di calcolo del T.F.R. e dell'indennità di anzianità il compenso corrispostogli dalla resistente per il lavoro straordinario svolto.
- Per l'effetto, condannare l'azienda resistente a corrispondere al ricorrente la differenza tra il T.F.R. percepito e quello che avrebbe dovuto percepire a seguito dell'inclusione nella base di calcolo del predetto emolumento nel compenso per lavoro straordinario, differenza da determinarsi in corso di giudizio a seguito di esperanda C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Roma, Taranto 04 LUG. 1997


Avv. Diego Colucci


Avv. Paolo Longo

In via istruttoria si chiede che venga ordinato alla azienda resistente di esibire i libri paga e matricola nonché le buste paga del ricorrente contenenti l'indicazione specifica del compenso per lavoro straordinario svolto.

Si chiede inoltre venga ammessa in caso di contestazione prova per testi sul capitolo 3 della premessa narrativa che a tal fine deve intendersi preceduta da "Vero che".

Si indicano a testi

il Sig. Caprino Antonio residente in S. Marzano di S. Giuseppe (TA) alla via B. Croce n.26;
il Sig. Paurini Gregorio residente in Lama (TA) alla via Dalie n.30

Si chiede che all'esito di tale ordine venga esperita C.T.U al fine di determinare la differenza dovuta a titolo di T.F.R. per effetto dell'inclusione nella base di calcolo del suddetto emolumento del compenso per lavoro straordinario.

Si produce:

- 1.- prospetto di liquidazione del T.F.R.
- 2.- lettera di sollecito

Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 14/11/94
ore 9,00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 15/7/97

Il Cancelliere

5

Il Pretore

AZIENDA : 1		- AMAT AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO	
DIPENDENTE :		187382 - SCHIAVONE COSIMO	
DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI MESI ANZ.
18/08/1959	18/08/1959	31/08/1995	36 0
DESCRIZIONE		RITENUTE	COMPETENZE
Anticipo tfr del 31/12/1984		16.968.206	
TFR 31/12 a. p. complessivo maturato			64.395.642
Totale anticipi già erogati		16.968.206	
TFR 31/12 a. p. da erogare L.		47.427.436	
Rivalutazione di L. 47.427.436 X 4,127833 %			1.957.724
TFR effettivo lordo anno in corso			2.215.265
TOTALI		16.968.206	68.568.631
TOTALE IMPORTO TFR			51.600.425
Ammontare lordo T.F.R.		68.568.631	-
Rid. norm. 18.000.000 Part-time 0		18.000.000	+
Altre somme		0	+
Preavviso		0	+
Anticipi C.C.N.L.		0	=
Imponibile fiscale liquidazione		50.568.631	X
Aliquota media		20,07	% =
Imposta dovuta		10.149.124	-
Imposta su anticip. / preavv.		2.161.494	=
Imposta residua		7.987.630	
Importo Netto T.F.R.		43.612.795	
CALCOLO ALIQUOTA DA APPLICARE ALLA LIQUIDAZIONE			
Ammontare lordo T.F.R.		68.568.631	X
Valore costante		144	/
Mesi di anzianita'		432	=
Imponibile di riferimento per calcolo aliquota		22.856.208	
Ritenuta su imponibile di riferimento		4.587.176	
Aliquota media $4.587.176 / 22.856.208 * 100 = 20,07$			

Dichiaro di aver ricevuto la somma di L. 43.612.795 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu' nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Data : 27/10/1995

Firma :

Schiavone Cosimo

Copia conforme all'originale

21 LUG. 1967



IL CANCELLIERE

Alvisei

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto
Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il
presente atto al Sig. A. M. A. T., in persona del legale rap_
presentante pro-tempore abitante in Taranto alla via C. Bat_
tisti n° 657 mediante consegna di copia conforme all'origina_
le a mani .

a mani del ~~legale~~

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione ~~all.~~

~~11-1-1980~~

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Taranto, li 09/07/1997

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto : Ricalcolo trattamento di fine rapporto

RELAZIONE

La legge n° 297 del 29 maggio 1982 ha modificato l'art. 2120 del codice civile, dettando una riforma integrale dell'istituto del trattamento di fine rapporto.

Tale legge non solo ha sostituito la denominazione di "indennità di buona uscita", prevista dal vecchio testo normativo, con quella nuova di "trattamento di fine rapporto", ma ha previsto modalità diverse per il calcolo e per la determinazione del T.F.R. stesso.

L'art. 5 della legge citata ha stabilito, altresì, che, fino al 31 maggio 1982, ai lavoratori già in forza all'entrata in vigore della legge (1° giugno 1982) sarebbe spettata l'indennità d'anzianità calcolata secondo la disciplina vigente in quel momento, che, nel nostro settore, era contenuta nell'art. 24 del T.U. del 23 luglio 1976.

Secondo la previsione del vigente art. 2120 succitato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari alla "retribuzione annua dovuta" divisa per 13,5 e rivalutata come per legge.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua da utilizzare come riferimento per il calcolo del T.F.R. spettante comprende tutte le somme percepite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, non a titolo occasionale, ma in maniera continuativa, con esclusione di quanto viene corrisposto a titolo di rimborso spese.

E' stato sancito, quindi, il cd. principio di omnicomprensività della retribuzione annua dovuta, principio, peraltro, ormai confermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione.

Un problema che é emerso, e che negli anni ha dato luogo a notevole contenzioso, é se le prestazioni straordinarie abbiano o meno le caratteristiche della occasionalità e, quindi, se vadano o meno escluse dal computo del T.F.R.

In merito é intervenuta più volte la stessa Corte di Cassazione, sancendo il principio che "per la sussistenza del requisito della continuità é essenziale che le prestazioni straordinarie siano richieste ed eseguite con costanza ed uniformità, da valutare con riferimento alle esigenze aziendali ed alla loro protrazione per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituali nel quadro dell'organizzazione dell'impresa e, conseguentemente, fare assumere alla prestazione il carattere non già di occasionalità, ma di ordinarietà" (sent. n° 8015/1987, conforme Cassazione n° 8102/1995).

Tuttavia, a tutt'oggi, l'A.M.A.T. nel calcolare gli accantonamenti di T.F.R. e nel procedere alla relativa erogazione nei confronti dei dipendenti collocati in quiescenza, non ha posto come base di calcolo lo straordinario effettuato dagli stessi nel corso del rapporto di lavoro.

Ma, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (vedi in ultimo la sentenza n° 5935/96), ed in mancanza di una previsione pattizia in merito che disponga diversamente, viste anche alcune richieste avanzate con Raccomandata A/R da alcuni ex dipendenti al fine di interrompere i termini di prescrizione, onde evitare un inutile contenzioso che potrebbe avere conseguenze ben più gravi per l'Azienda, si potrebbe valutare l'opportunità di proporre un'ipotesi transattiva a tutti gli ex dipendenti il cui diritto non sia prescritto, ai sensi dell'art. 2948 del Codice

Civile, nel termine di cinque anni dalla data di esigibilità del credito stesso.

Infatti, sarebbe ben difficile per l'Azienda, in corso di causa, dimostrare che lo straordinario effettuato dagli ex dipendenti non abbia i requisiti della continuità e sistematicità su richiesti.

Occorre rilevare che vi é contrasto in Dottrina e Giurisprudenza in merito al periodo da tener presente per la rideterminazione del T.F.R., ossia se bisogna considerare utili i dieci anni anteriori alla data della richiesta ovvero se, comunque, bisogna rideterminare lo stesso dal 01/06/1982.

A tal fine si deve evidenziare che, in base alla normativa di cui alla Legge n°297/1982, ciascun dipendente, in corso di rapporto di lavoro, conosce, attraverso i cedolini paga e i modelli O1M, gli importi accantonati dal datore di lavoro a titolo di T.F.R. e, conseguentemente, ha la facoltà di esperire azione di accertamento per la esatta determinazione degli stessi.

Inoltre l'Azienda ha l'obbligo di conservare per 10 anni le scritture contabili, ivi compresi i cedolini paga da cui poter rilevare lo straordinario effettuato da ciascun dipendente e, pertanto, la stessa é in condizione oggi di quantificare lo straordinario reso soltanto dal 1987 in poi.

In una situazione di incertezza dottrina e giurisprudenziale, é opportuno che l'Azienda proponga una transazione che preveda la rideterminazione del T.F.R. a decorrere dal mese di luglio 1987.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, i termini dell'ipotesi transattiva potrebbero essere i seguenti:

- 1) computo del 50% del compenso per prestazioni straordinarie rese a decorrere dal luglio 1987 fino alla data di effettivo collocamento in quiescenza, somme da rivalutarsi ai sensi dell'art. 2120, 3° comma;

- 2) rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di cui al sub 1 dalla data di effettiva riscossione del TFR;
- 3) rinuncia ad eventuali ricorsi giudiziari, qualora pendenti, con spese legali a proprio carico.

Gli oneri complessivi, presumibilmente derivanti dalla proposta di transazione, si stimano in circa £ 240.000.000, poiché dal 1992 ad oggi sono stati collocati in quiescenza circa 170 unità.

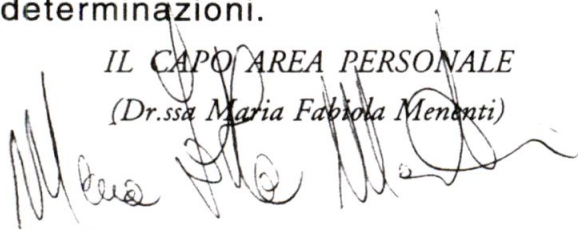
Infatti, considerato che il costo medio attuale per lo straordinario effettuato nel corso dell'anno é di circa £ 5.000.000 per dipendente, dividendo il predetto importo per 13,5, si ottiene una quota annua di compenso per prestazioni straordinarie, utile ai fini della rideterminazione del T.F.R., pari a £ 370.000 per dipendente, somma che, in base alla ipotesi di transazione, deve essere ridotta al 50%.

L'importo di £ 185.000 ($£ 370.000 : 2$) deve essere moltiplicato per 7,5 anni, considerato quale periodo medio da considerare ai fini della proposta di transazione, ottenendo il costo presumibile di £ 1.400.000 per ciascun pensionato.

Per quanto riguarda invece i dipendenti in servizio, atteso che la questione é anche al vaglio in sede di contrattazione nazionale per la stesura definitiva del nuovo contratto, conviene attendere le relative determinazioni.

IL CAPO AREA PERSONALE

(Dr.ssa Maria Fabiola Menenti)



IL CAPO AREA LEGALE

(Avv. Olimpia Cimaglia)

